



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SEGRETERIA GENERALE

REPORT 1° E 2° SEMESTRE 2018 SUI CONTROLLI INTERNI

- **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO** (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Con deliberazione C.S. n. 6 del 9.1.2013 il Comune di Siderno ha approvato il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL, così come modificati dal D.L.174/2012, convertito dalla L. 213/2012. L'articolo 4 del suddetto Regolamento, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva", disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa demandando al Segretario Generale il compito di svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa contabile. Il Segretario, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (sette dei Servizi Amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

Per quanto sopra, con apposito atto organizzativo, il segretario comunale – rilevate alcune carenze nel regolamento- ha determinato e specificato gli ambiti del controllo, ha indicato i parametri per assicurare il campionamento degli atti, ha determinato i tempi di effettuazione dei controlli e ne ha esplicitato le modalità operative, procedimentalizzandolo.

In particolare, si è costituito l'ufficio di supporto incardinato presso l'ufficio di segreteria, e si è determinato di procedere alle verifiche a cadenza bimestrale, sul presupposto che per garantirne l'efficacia esso deve essere esercitato in tempi ragionevolmente prossimi allo svolgimento dell'attività amministrativa, al fine di garantire l'utile esplicarsi del potere di direttiva, che può anche segnalare l'esigenza del riesame.

Si è anche chiarito che il nuovo sistema di controllo interno è fondato non sulla minaccia della sanzione, tipica dei controlli esterni, bensì su un processo condiviso ed imparziale, quello dell'*auditing*, che in modo trasparente e nell'interesse di tutti, possa aiutare a tenere l'azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o

irregolarità fonte di responsabilità per i responsabili e per gli amministratori, prevenendo anche rischi corruttivi.

L'atto organizzativo prevede che il controllo venga effettuato a cadenza bimestrale e che semestralmente venga redatto un *report* riassuntivo sull'attività posta in essere.

Il Comune ha aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, alla luce anche delle recenti linee guida fornite dall'Anac. In coerenza anche con i più recenti orientamenti della magistratura contabile sull'organizzazione del sistema dei controlli interni e, nelle more di una revisione complessiva del regolamento comunale per adeguarlo alle più recenti normative e creare un sistema integrato in cui le misure anticorruzione siano integrate nel piano della performance, si è provveduto in sede di organizzazione del presente controllo, riferito agli atti adottati nel 1° e 2° semestre 2018, ad affinare la tecnica del campionamento estendendo il controllo a tutti quegli atti rilevanti in chiave di prevenzione della corruzione, onde accentrare in questa sede il monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione introdotte dal PTPC 2018.

Si è pertanto proceduto con appositi verbali alla individuazione degli atti, implementando anche i parametri di controllo con la verifica del rispetto delle più importanti misure generali e specifiche di cui al richiamato Piano.

❖ I Risultati del Controllo

Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:

- verifica della correttezza formale nella redazione dell'atto;
- verifica della correttezza formale delle procedure;
- verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al d. lgs. 33/2013 (entrato in vigore il 20 aprile 2013);
- analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti;
- verifica del rispetto degli obblighi di acquisto sul mercato elettronico o con altri sistemi di *e-procurement*

✓ AFFIDAMENTI DIRETTI

Il controllo di regolarità amministrativa ha consentito di individuare taluni provvedimenti di assunzione di impegni di spesa in violazione della normativa sulla contrattualistica pubblica; nello specifico, per alcuni atti, è stata rilevata la mancata osservanza delle procedure atte ad individuare il soggetto affidatario del servizio.

In merito alla redazione degli atti, inoltre, è stato riscontrato che occorre prestare una maggiore attenzione alla tecnica redazionale degli stessi al fine di evitare la presenza di refusi, che potrebbero far sorgere problematiche in termini di chiarezza e coerenza del contenuto, anche per i portatori di interessi esterni.

✓ ATTI DI LIQUIDAZIONE

Il controllo di regolarità sugli atti di liquidazione ha messo in evidenza come in diversi provvedimenti manchi ogni riferimento alla normativa riguardante l'osservanza dell'ordine cronologico nella liquidazione e nel pagamento; carenza da superare posto che, l'operatività del beneficio dell'impignorabilità delle somme destinate nel semestre al pagamento di alcune importanti tipologie di spese ex art 159 del Tuel, dipende dal rispetto dell'ordine cronologico nei pagamenti.

A tal fine occorre evidenziare che l'osservanza delle misure atte ad assicurare la *par condicio creditorum* è resa di più semplice attuazione attraverso l'utilizzo del registro delle fatture, istituito dall'art. 42 del D.L. 66 del 2014; si rinnova pertanto l'invito all'ufficio ad utilizzare i meccanismi di automazione del sistema informativo contabile in grado di garantire certezza sull'ordine di registrazione delle fatture al protocollo, consentendo il rispetto dei principi fondamentali di tempestività, imparzialità e *par condicio*. Si richiede altresì una più compiuta applicazione delle norme in materia di rispetto dei tempi di pagamento miranti al raggiungimento del prioritario obiettivo del rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti in ragione della centralità della regolarità dei flussi di cassa nel nuovo sistema di contabilità armonizzata, nonostante l'abrogazione delle sanzioni previste dall'art. 41 del d.l. 66/2014 (Corte Costituzionale n. 272/2015). Giova ricordare come la mancata osservanza dei termini per la liquidazione ed il pagamento è fonte di responsabilità per danno da ritardo, il cui meccanismo, che trova applicazione automaticamente e senza diffida, prevede il maturarsi di interessi moratori in favore del creditore dalla scadenza del termine di legge fino al soddisfo. Inoltre l'osservanza del termine di conclusione dei procedimenti viene considerato nella normativa anticorruzione ex L. 190 del 2012 quale elemento di imparzialità dell'agire amministrativo e risulta coerente con l'ulteriore misura specifica prevista nell'aggiornato P.T.P.C. a presidio della legalità dell'agire amministrativo, poiché implementa la trasparenza e il buon andamento, che sempre devono caratterizzare l'attività della PA.

L'attività di controllo ha messo, altresì, in evidenza che nell'atto di liquidazione non si evince l'adempimento dell'obbligo di verifica dei soggetti inadempienti con Equitalia, così come previsto per i pagamenti superiori a €10.000,00 dall'art. 48 bis del D.p.r. n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni. Si dispone di procedere alla verifica postuma secondo le indicazioni di cui alle circolari MEF-RGS, ove l'Ufficio non abbia già provveduto autonomamente, dandone comunicazione allo scrivente.

Si sottolinea infine la necessità di indicare in ciascun atto il riferimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità finanziaria, nonché degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di regolarità contributiva ed in materia di trasparenza e pubblicità.

✓ PROVVEDIMENTI EDILIZI

L'attività di controllo amministrativo sui provvedimenti edilizi ha messo in evidenza rilevanti criticità in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni e delle misure contenute nel P.T.P.C..

Nei provvedimenti edilizi estratti, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento sui controlli interni, risultano violate le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della *maladministration* inerenti il monitoraggio di situazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i beneficiari dei provvedimenti ampliativi della propria sfera giuridica ed i responsabili di settore, nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria. Nei provvedimenti infatti, risulta mancante sia il riferimento alla dichiarazione di insussistenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il richiedente ed il responsabile del settore e gli altri dipendenti - così come sancisce la disciplina nel nuovo P.T.P.C. in materia di modulistica in uso per la richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta, ad integrazione della già prevista misura in materia di divieto di *pantouflage* - sia l'attestazione da parte del responsabile del settore, oltre che del generico riferimento all'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche dell'insussistenza delle citate relazioni, non solo in capo a se stesso, ma anche con riferimento ai dipendenti che hanno partecipato al procedimento.

Inoltre, proprio in materia di rilascio di titoli abilitativi in edilizia, il P.T.P.C. prevede quale misura specifica, che nei provvedimenti oggetto di controllo non risulta osservata la verifica dell'insussistenza di situazioni di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale estesa anche al tecnico privato che sottoscrive, per conto del richiedente, gli elaborati grafici, la cui dichiarazione deve tempestivamente essere oggetto di pubblicazione.

Altra misura prevista nel P.T.P.C., per la quale si evidenzia la mancata osservanza, fa riferimento alla disciplina in materia di durata del procedimento, che deve essere espressa in giorni e deve necessariamente essere indicata nei titoli abilitativi nel rispetto dei principi di imparzialità, conoscibilità e buon andamento dell'attività amministrativa; così come manca ogni riferimento ad eventuali esigenze di integrazioni istruttorie, corredate dei dati relativi al periodo di sospensione del procedimento, che potrebbero giustificare l'emissione del provvedimento oltre gli ordinari termini previsti.

Si evidenzia ancora la violazione della misura organizzativa in materia di oneri di urbanizzazione, già prevista nel precedente P.T.P.C., in quanto la parte motivazionale dei provvedimenti oggetto di controllo manca dell'esplicitazione dei criteri atti ad individuare e quantificare il contributo di cui alla L. 10 del 1977.

Al contempo si segnala nuovamente la mancata osservanza dell'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, dei criteri di calcolo degli oneri di urbanizzazione e delle relative esenzioni ed agevolazioni. Si dispone pertanto che l'Ufficio provveda tempestivamente in tal senso.

Non risulta istituito il registro relativo all'attività edilizia soggetta a comunicazione o dichiarazione o segnalazione certificata di attività: ciò costituisce violazione del PTPC ed impedisce la verifica del corretto ed imparziale esercizio dell'attività di vigilanza e controllo su tale attività, in merito alla quale il PNA 2016 (delibera Anac 831/2016) interviene in modo organico. Si contesta, pertanto, tale inadempimento ai fini dell'eventuale esercizio–permanendo l'inerzia- dell'azione disciplinare e della segnalazione all'ANAC.

Ciò vale altresì per le concessioni demaniali , annuali e stagionali.

▪ CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, lo scrivente – riservandosi di emanare specifiche direttive sulle criticità più rilevanti- evidenzia la necessità di una maggiore sinergia tra il responsabile del settore e i singoli responsabili di procedimento, al fine di omogeneizzare e standardizzare i procedimenti, individuare il contenuto minimo obbligatorio di ogni tipologia di atto, mettendo a regime le direttive emanate dallo scrivente, anche alla luce delle disposizioni normative contenute nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni (D. Lgs. n. 50 del 2016).

Si raccomanda, inoltre, la puntuale attuazione ed osservanza delle misure anticorruzione, così come previste nell'aggiornato P.T.P.C. 2018/2020, evidenziando fra l'altro che il loro rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e che la violazione nei casi gravi è altresì fonte di responsabilità disciplinare.

Ci si riserva di effettuare un controllo specifico su affidamenti diretti e procedure negoziate, anche in relazione ai più recenti orientamenti Anac.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonia Criaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, d.lgs n. 39/93